

REGOLAMENTO  
ORGANICO  
  
DELLA  
  
ASSOCIAZIONE  
DANCE, DANCE, DANCE

# **REGOLAMENTO**

## **CAPITOLO I**

**SCOPO – FINALITA' - ORGANISMI**

## **CAPITOLO II**

**SOCI – REQUISITI – DIRITTI – DOVERI – SANZIONI**

## **CAPITOLO III**

**GESTIONE – AMMINISTRAZIONE – VIGILANZA – NORME**

## **CAPITOLO I**

**- SCOPO -**

**L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
DANCE, DANCE, DANCE** di seguito per comodità rappresentata dalla sigla D.D.D. è retta dallo STATUTO SOCIALE e dal presente regolamento il quale ne è parte integrante. Esso ha lo scopo di, regolare e gestire la vita dell'Associazione correlata al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione D.D.D. per il raggiungimento dello scopo sociale è affiliata alla Federazione Italiana Danze Sportive (F.I.D.S) di cui il suo Statuto ed il suo Regolamento è vincolante per l'Associazione stessa e per i suoi soci i quali, all'atto dell'iscrizione alla stessa, si sono impegnati a rispettare e far rispettare.

**- FINALITA' -**

Le finalità che il presente regolamento si prefigge sono;

- Determinare e regolare le norme e le modalità di conduzione dell'Associazione, stabilire e regolamentare i diritti e i doveri dei soci, nonché regolamentare i poteri ed i rapporti tra l'Associazione ed i Soci, e tra di essi Soci
- Determinare e regolare le norme per promuovere, diffondere, e coordinare, la pratica a scopo amatoriale, dilettantistico e professionale nonché, a scopo formativo, di tutte le specialità di danze sportive e non e delle discipline sportive e non organizzate della F.I.D.S. associata al C.O.N.I.
- Determinare e regolamentare le norme per gestire, acquisire, locare, direttamente o indirettamente, strutture e attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive e non di cui sopra.
- Determinare e regolamentare, le norme per organizzare, istituire e gestire, direttamente o indirettamente, corsi collettivi e/o lezioni singole di danze e di attività collaterali e/o affini.
- Determinare e regolamentare, le norme per organizzare e partecipare direttamente o indirettamente a manifestazioni, gare e campionati sportive e non ed ogni altra attività a carattere sociale, culturali e ricreative correlati allo scopo sociale.

## - ORGANISMI -

Ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto Sociale con tutti i poteri di cui all'Art. 11 dello Statuto Sociale, e dei poteri stabiliti dal presente R.O l'organismo preposto alla gestione dell'Associazione cui spetta il dovere di rispettare e far rispettare le norme stabilite dal presente R.O, oltre che dello Statuto, è il Consiglio Direttivo di seguito per comodità denominato C.D. rappresentato dal suo Presidente in appresso per comodità denominato P.C.D.

## CAPITOLO II

### - SOCI - TESSERAMENTO -

**ART 1** – con il presente articolo in aggiunta alle categorie di soci di cui all'Art. 4 dello Statuto Sociale si istituisce la categoria di Soci Fondatori e quella di Soci praticanti, mentre i Soci benemeriti assumono in aggiunta la qualifica di Onorari e quelli ordinari la qualifica di aderenti, pertanto a seguito del presente articolo i soci si suddividono nella seguente categoria

- A) Soci fondatori
- B) Soci - ordinari
- C) Soci onorari - benemeriti
- D) Soci aderenti – praticanti-simpatizzanti
- E) Soci atleti
- F) Soci tecnici

**ART. 2** - Per ogni categoria di Socio dovrà essere istituito un albo presso l'Associazione a cura del C.D.

**ART. 3** - L'albo dei soci di cui all'art.2 del presente regolamento dovrà essere annualmente aggiornato (entro il mese di Marzo di ogni anno) attribuendo ad ogni nominativo di socio, solo se è in regola con il pagamento della quota sociale, (se dovuta) un numero progressivo di matricola e l'anno d'iscrizione tenendo presente l'anzianità dell'iscrizione dello stesso. Per ogni categoria di soci è ammessa la carica di Presidente dell'Albo in rappresentanza della propria categoria di appartenenza.

**ART. 4** – I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione, essi sono elettori ed eleggibili. I Soci fondatori dovranno essere sempre rappresentati, salvo dimissioni della totalità dei Soci fondatori, da non meno di 3 (Tre) membri nel C.D.

**ART. 5** – I Soci aderenti – ordinari sono, persone, Enti, Associazioni, Istituzioni che ne hanno fatto richiesta di ammissione ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto Sociale. Essi sono elettori ed eleggibili se in regola con la quota

Sociale. Essi dovranno essere rappresentati da non meno di 1 membro, con un minimo di 5 anni di anzianità di socio, nel C.D.

**ART. 6 -** Qualora tra i Soci aderenti – ordinari non vi siano Soci con i requisiti di anzianità richiesta di cui all'Art. 5, è facoltà dei Soci fondatori proporre o meno un membro nel C.D. a insindacabile scelta dei Soci fondatori del membro da inserire nel C.D.

**ART. 7 –** In caso di dimissione , allontanamento volontario decesso ecc. della totalità dei Soci fondatori, la facoltà di cui all'Art. 6 del presente R.O. spetta al membro più anziano iscritto nell'ultimo albo aggiornato

**ART. 8 –** I Soci Onorari – Benemeriti sono, persone, Enti, Associazioni, Istituzioni nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del C.D. Essi a norma dello Statuto Sociale non sono elettori ed eleggibili. Essi dovranno essere rappresentati nel C.D. dal loro Presidente se eletto a norma dello Statuto Sociale o da 1 (uno) membro senza diritto di voto nelle assemblee del C.D. e nelle assemblee sociali salvo che, in quest'ultimo caso, non ne richiedano l'iscrizione di Socio aderente – ordinario.

**ART. 9 -** I Soci Atleti e i Soci Tecnici , non sono elettori ed eleggibili Essi possono a insindacabile giudizio del C.D., di volta in volta, essere rappresentati nel C.D. dai rispettivi Presidenti se eletti o da 1 (uno) membro senza diritto di voto nelle assemblee del C.D. e nelle assemblee sociali salvo che, in quest'ultimo caso, non ne richiedano l'iscrizione di socio aderente – ordinario.

**ART. 10 -** Tutti i Soci Atleti ed i Soci Tecnici dell'Associazione D.D.D., devono essere tesserati alla F.I.D.S. autonomamente, in mancanza dovranno essere tesserati a cura dell'Associazione stessa . In questo ultimo caso il socio tesserato dovrà rimborsare all'Associazione il costo sostenuto per il suo tesseramento.

**ART. 11 –** Tutti i soci di cui agli Art. 4 – 5 – 8 – 9 sono a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al C.D. almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno solare. In mancanza è dovuta la quota sociale in corso d'anno. Le dimissioni in corso d'anno solare non danno diritto al rimborso della quota parte eventualmente versata ed in caso di arretrati è dovuta l'intera quota.

**ART. 12 –** Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere entro il mese di febbraio di ogni anno, se tenuti, a versare la quota associativa annuale. In mancanza o in caso di morosità viene applicata la censura con l'applicazione della

momentanea sospensione dei diritti e la riammissione dopo 60 giorni dalla messa in regola.

**ART. 13** - Sono Soci partecipanti coloro che ne fanno richiesta per la partecipazione a corsi, allenamenti, manifestazioni e ad altre attività ricreative e connesse alla danza promosse e organizzate dall'Associazione D.D.D. Essi sono esonerati della quota sociale, non sono elettori ed eleggibili, non partecipano alla vite e alla gestione sociale. Tale qualifica di Socio è limitata al tempo e alla durata del corso e/o delle prestazioni e manifestazioni che intende partecipare.

**ART. 14** – Tutti i soci partecipanti devono essere iscritti alla F.I.D.S. autonomamente, in mancanza dovranno essere tesserati a cura dell'Associazione stessa. In questo ultimo caso il socio tesserato dovrà rimborsare all'Associazione il costo sostenuto per il suo tesseramento.

**ART. 15** – Tutti gli aspiranti soci, di ogni categoria, con la sottoscrizione della richiesta di ammissione dovranno dare atto su apposito modulo predisposto dal C.D., previo presa visione, di essere compiutamente informato su quanto regolamentato dallo statuto Sociale e dal presente R.O, di accettarli e rispettarli, nonché, delle attività che l'Associazione svolge, delle finalità che l'associazione si prefigge, degli impianti e delle attrezzature esistenti e che questi ultimi sono di pertinenza della stessa. In caso di minore e necessario la sottoscrizione per l'assenso di almeno un genitore, di entrambi se in vita.

**ART. 16** – Tutti gli aspiranti Soci, di ogni categoria, con la sottoscrizione di apposita clausola, predisposta a cura del C.D., nella domanda di ammissione, dichiarano che sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio ed alla pratica di attività sportive e non promosse ed organizzate dall'Associazione D.D.D., ed in particolare, dal punto di vista della sicurezza, dello stato di fatto delle strutture per il quale uso ed impiego esse sono destinate, sollevando l'Associazione ed i propri dirigenti da qualsivoglia responsabilità per danni patiti derivanti dall'uso delle strutture sociali. In caso di minore e necessario la sottoscrizione per l'assenso di almeno un genitore, di entrambi se in vita.

#### **- DIRITTI – DOVERI -**

**ART. 17** - I Soci fondatori, aderenti - ordinari, onorari- benemeriti, atleti e tecnici, con esclusione dei Soci praticanti, hanno diritto alla tessera sociale, ad eventuale distintivo, alle eventuale rivista redatta dall'Associazione, allo Statuto Sociale ed al R.O dell'Associazione D.D.D., ad intervenire alle assemblee dei soci con o senza diritto di voto, essere eletti nelle cariche sociali così come e nella forma regolamentato dagli Art. da 4 a 9 del presente R.O, frequentare la sede sociale, partecipare alla vita sociale, alle attività ed alle manifestazioni organizzate dell'Associazione, ad usufruire di tutte le facilitazioni e servizi che l'Associazione può dare o ricevere per i suoi iscritti.

**ART. 18** – Tutti gli associati hanno la facoltà di accedere alla sede dell'Associazione nelle ore stabilite dal C.D., usufruire delle strutture e delle attrezzature sociali nelle modalità stabilite dal C.D., di partecipare a corsi allenamenti e manifestazioni indette dall'Associazione secondo le ore, le modalità ed i programmi prestabiliti dal C.D.

**ART. 19** – Tutti gli associati con esclusione dei Soci praticanti hanno la facoltà di accompagnare in sede i familiari e gli ospiti, in misura non superiore a 2 (due) in occasioni di eventi, gare e manifestazioni organizzate dall'Associazione, secondo i programmi prestabiliti e regolamentati dal C.D., con possibilità, da parte di questi ultimi, ed in via eccezionale, dell'uso delle strutture e delle attrezzature sociali secondo le modalità stabilite dal C.D. I familiari e gli ospiti sono sottoposti all'accettazione del presente R.O e dello Statuto Sociale

**ART. 20** – Tutti gli associati con diritto di partecipazione alle assemblee, con esclusione dei soci praticanti/simpatizzanti , devono essere informati, a cura del C.D., ogni qualvolta è indetta l'Assemblea dei Soci con avviso esposto all'albo Dell'associazione almeno 15 giorni prima o con convocazione recapitata a mezzo raccomandata con R.R all'ultimo indirizzo comunicato all'Associazione almeno 8 giorni prima

**ART. 21** – tutti gli associati sono tenuti a rispettare e far rispettare, l'orario di apertura, di chiusura e della frequenza della sede sociale, prestabiliti a insindacabile giudizio dal C.D., a prestare la massima attenzione, evitando di danneggiarle, all'uso delle strutture e delle attrezzature dell'associazione nelle modalità e negli orari prestabiliti dal C.D.

**ART. 22** - Tutti gli associati sono tenuti a comunicare tempestivamente le intervenute variazione della propria residenza al C.D. per eventuali

comunicazioni da parte dell'Associazione. Essa ha effetto decorso 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di variazione.

**ART. 23** – Tutti gli associati sono dovuti a prestare attenzione a tutte le norme, agli avvisi ed ai programmi e loro variazioni, prestabilite ed adottate a insindacabile giudizio dal C.D., che di volta in volta saranno affissi a cura del C.D. nella bacheca dell'albo dell'Associazione. Detti avvisi così esposti per non meno di 15 (quindici) giorni o comunicati a mezzo corrispondenza al domicilio dei Soci, sono vincolanti per tutti gli associati con effetto immediato dalla data di sua emanazione.

### **CAPITOLO III**

#### **- AMMINISTRAZIONE – GESTIONE -**

**ART. 24** – L'amministrazione e la gestione è ordinaria e straordinaria. Essa spetta al P.C.D. con tutti i poteri stabiliti dallo Statuto Sociale e dal presente R.O

**ART. 25** – Sono di carattere di ordinaria amministrazione e gestione, con carattere di periodicità, le spese per, il mantenimento ed il funzionamento degli uffici del C.D. e dell'Associazione, compreso eventuali dipendenti, le spese di trasferta, di rappresentanza, legali e notarili, di tesseramento, di pubblicità e propaganda, di eventuali pubblicazioni, di organizzazione di corsi, allenamenti, di manifestazioni interne, di partecipazione a gare e manifestazioni interne ed esterne indette dalla F.I.D.S. e di quant'altro deliberato ed approvato nel bilancio preventivo di spesa. Rientra nella gestione ordinaria le spese di riparazioni e manutenzioni ordinarie di beni e strutture operative di proprietà dell'Associazione o detenute in locazione, anche Finanziaria (leasing)

**ART. 26** – Sono di carattere di straordinaria amministrazione e gestione, con carattere di periodicità o una tantum, le spese per l'acquisto, la vendita, la locazione, anche finanziaria (leasing) di beni mobili e immobili, iscritti nei pubblici registri, di strutture e attrezzature sportive e non, le spese per l'istituzione di premi, le spese per patrocini e sovvenzioni a terzi e per la partecipazione dell'Associazione a manifestazioni esterne escluse quelle indette dalla F.I.D.S.

**ART. 27** – Il C.D. oltre a quanto disposto in via generale dall'Art. 11 lettera D) – E) – G) e H) dello statuto, in special modo ha il potere di organizzare,



coordinare, indire, istituire, stabilire, modificare e reprimere programmi, orari e norme di ogni genere. Inoltre, all'occorrenza assumere, licenziare personale tecnico e/o specializzato, richiedere o conferire collaborazioni specializzate tecniche/amministrative esterne, istituire e gestire sezioni e reparti interni ed esterni correlati all'Associazione nominare conferire e rimuovere procuratori, cariche e responsabili, istituire e gestire occasionalmente piccole attività marginali connesse, stipulare accordi e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche e private affiliare e affiliarsi con Associazioni pubbliche e private connesse alla propria, il tutto al fine del raggiungimento degli scopi sociali e delle finalità che l'Associazione si prefigge.

**ART. 28** – Tutti i programmi sportivi e non, le manifestazioni, i corsi, le lezioni e quant'altro posto in essere dall'Associazione devono essere indette e coordinate a cura del C.D. Essi dovranno, di volta in volta, essere accompagnati dal rispettivo regolamento e norma di attuazione. Detto regolamento dovrà contenere di massima a insindacabile giudizio del C.D., l'inizio e la fine del programma, gli orari, il tempo e la periodicità di svolgimento, il costo o l'eventuale onere aggiuntivo a carico degli associati, gli aventi diritto e le modalità di partecipazione, nonché stabilire i reciproci doveri e diritti, le rispettive responsabilità e le eventuale reciproche penali in caso di inadempienza.

**ART. 29** – Le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e del C.D., sono indette a cura del C.D., la convocazione di assemblea deve riportare l'ordine del giorno l'ora e la sede della riunione in prima convocazione ed in seconda convocazione qualora la prima va deserta o non validata per mancanza di numero legale.

**ART. 30** – Le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e del C.D., sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% dei soci o membri convocati, anche se rappresentati per delega e che tutti gli aventi diritto di partecipazione siano stati convocati, in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni associato o membro non può rappresentare per delega più di 3 associati o membri. Le delibere assunte dalle assemblee sono vincolanti per i membri e gli associati assenti o rappresentati per delega.

**ART. 31** – In caso di convocazione a mezzo corrispondenza, ai fini della validità del numero legale sono valide le convocazioni brevi mano previa

sottoscrizione di avvenuta consegna e/o le convocazioni non recapitate per indirizzo sconosciuto. L'assemblea e parimenti validamente costituita qualora in mancanza delle formalità di cui all'Art. 20 e 30 tutti i soci avente diritto di partecipare siano presenti.

#### **- VIGILANZA -**

**ART. 32** – L'esercizio della vigilanza e del controllo al fine di tutelare e garantire i diritti dell'Associazione D.D.D. e degli associati spetta al C.D. Esso, in quanto responsabile di fronte alle autorità ed a terzi, vigila sulla regolarità di tutti gli atti posti in essere dall'Associazione, sull'osservanza degli orari, del corretto uso delle strutture e delle attrezzature dell'Associazione, sull'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni da parte degli associati e dei frequentatori della sede, regola e redime i rapporti e le controversie tra i soci per quanto di sua competenza e di quant'altro necessario per la tutela ed il buon nome dell'Associazione.

#### **- NORME FINALI -**

**ART. 33** – Non può essere conferito più di 2 (due) nomine di Socio Benemerito-Onorario all'anno.

**ART. 34** – lo scioglimento dell'associazione e la decisione inerente la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, sono assunte dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria validamente costituita, sia in prima, sia in seconda convocazione con la presenza di 7/10 (sette decimi) dei soci avente diritto di voto. La delibera è validamente ratificata con l'approvazione dei 2/3 (due terzi) dei partecipanti con diritto di voto.

**ART. 35** - In caso di scioglimento dell'Associazione D.D.D. tutti i beni patrimoniali non possono essere distribuiti tra gli associati. Essi seguiranno la destinazione deliberata dall'Assemblea che provvederà a stabilire il destinatario prescelto tra le Associazioni e/o Enti ed Istituti aventi gli stessi scopi e finalità. La procedura e la formalità di scioglimento e liquidazione deve avvenire in conformità alle norme di attuazione stabilite dal Codice Civile.

**ART. 36** – In caso di scioglimento dell'Associazione D.D.D., tutte le coppe e i trofei, la documentazione, e quant'altro non alienabile o assegnabile di proprietà dell'Associazione è tenuta e conservata dall'ultimo Presidente del C.D. in carica per anni 10.

**ART. 37** – Per quanto non previsto dal presente R.O , o previsto ed in contrasto con le leggi dello stato, valgono le norme del Codice civile in materia di Associazioni non riconosciute, con conseguente cessazione di validità delle delibere.

**ART. 38** – In caso di controversie tra l'Associazione e gli associati e tra di essi associati sull'interpretazione del presente R.O è competente il Foro di Milano.

**ART. 39** – E fatto obbligo a tutti gli associati di rispettare e far rispettare il presente Regolamento Organico.

----- **FINE REGOLAMENTO** -----